

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3355

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **APUZZO**

Nuove norme per l'esercizio della prostituzione e la lotta
contro lo sfruttamento della prostituzione altrui

Presentata il 18 novembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Molto tempo è ormai trascorso dal 20 febbraio 1958 quando la « legge Merlin » decretò la chiusura delle « case di tolleranza ».

In realtà allo sfruttamento della « case chiuse » si è sostituito lo sfruttamento, altrettanto inammissibile e ben più insidioso, della malavita organizzata e degli occasionali « protettori ».

Chi si prostituisce è dal 1958 senza identità e garanzia alcuna, preda della più totale *deregulation* legislativa e di ogni sorta di interpretazione delle norme e del codice penale.

Prostituirsi oggi non è una attività vietata esplicitamente, ma è ugualmente perseguita e resa insicura da una serie di confuse norme legislative, di fatto sog-

gette a più versioni interpretative ed alla dicrezionalità delle forze dell'ordine.

La « legge Merlin » ha segnato la fine della prostituzione « regolamentata » con la chiusura delle cosiddette « case di tolleranza », espressione eufemistica con la quale venivano indicati i luoghi destinati all'organizzazione e allo sfruttamento della prostituzione su licenza dell'autorità di pubblica sicurezza; case che, pertanto, non erano soltanto tollerate, ma erette a sedi di prostituzione dallo Stato e dalla legge.

La « legge Merlin » rappresentò quindi, per tale aspetto, un momento di grande rilievo nella nostra legislazione, oltretutto nel costume del Paese, ma è ormai tempo di porre rimedio alla confu-

sione ed alle gravi contraddizioni che la legge stessa presenta: sia la legge sia il codice penale, da una parte, fingono di ignorare giuridicamente la prostituzione, ma, dall'altra, ne consentono di fatto l'esistenza, determinando effetti in larga misura opposti a quelli che la legge « Merlin » si proponeva e consentono l'esercizio della prostituzione in regime di clandestinità, di emarginazione e di accentuato pericolo.

La normativa penale che dovrebbe reprimere i fenomeni dello sfruttamento della prostituzione, risulta invece confusa nelle sue formulazioni per un'evidente mancanza di chiarezza degli obiettivi di repressione e di individuazione dei confini esatti delle fattispecie di reato, tanto da porre sullo stesso piano comportamenti che meriterebbero, considerazioni e trattamenti assai diversificati. Basti pensare che un'unica norma penale prevede e punisce con la stessa pena lo sfruttamento, la costituzione e la partecipazione ad associazioni con finalità di sfruttamento, la tratta internazionale delle prostitute e semplici atti di favoreggiamento e persino di mera tolleranza della prostituzione.

Lo sfruttamento della prostituzione e la prostituzione stessa sono stati, di volta in volta, tollerati o repressi secondo criteri largamente discrezionali: e, comunque, si può affermare che le norme che

costringono chi si prostituisce a vivere a lavorare in strada rappresentano un crimine di Stato, poiché sottopongono delle persone ai rischi ed alla violenza del marciapiede, della notte, del ricatto degli sfruttatori e ad abusi di ogni genere.

La prostituzione non è considerata attività illecita, pertanto è necessario garantire a chi la esercita la dovuta sicurezza contro le discriminazioni e contro lo sfruttamento criminale.

Con la presente proposta di legge si intende restituire ai soggetti che esercitano la prostituzione lo *status* di cittadini, assicurando loro l'uguaglianza ed il rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti, disciplinando una materia che ha subito, nel tempo, profonde modificazioni: basti pensare all'invasione del mercato della prostituzione da parte di cittadini stranieri, che ha portato alla creazione di un esercito di persone indifese ed ancora più deboli, alla mercé dello sfruttamento da parte della criminalità organizzata oppure all'unirsi della tragedia della tossicodipendenza, anch'essa causa di molte forme di sfruttamento.

Occorre dunque prevedere un cospicuo aumento delle pene, al fine di stroncare lo sfruttamento della prostituzione e di creare un valido deterrente per coloro che approfittano della debolezza degli individui e delle condizioni di necessità o clandestinità di coloro che si prostituiscono.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La prostituzione non è perseguibile.

ART. 2.

1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei soggetti che esercitano la prostituzione.

ART. 3.

1. La prostituzione può essere esercitata esclusivamente da soggetti che abbiano compiuto la maggiore età.

ART. 4.

1. I cittadini che, in piena libertà e autonomia, decidono di esercitare la prostituzione possono svolgere tale attività presso le proprie abitazioni o altri luoghi chiusi, ovvero costituire forme cooperative per la gestione di tale attività.

ART. 5.

1. I cittadini stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno possono esercitare la prostituzione.

ART. 6.

1. Il soggetto che si prostituisce può avvalersi di tutte le forme di pubblicità consentite dalla legge.

ART. 7.

1. Chiunque eserciti la prostituzione è tenuto al versamento delle imposte calcolate in base al reddito presunto sulla base dei beni mobili ed immobili posseduti e può essere soggetto ad accertamento fiscale.

ART. 8.

1. Chiunque gestisce, controlla, organizza, sfrutta, traendone profitto, la prostituzione altrui è punito con l'arresto da 3 a 10 anni e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 15 milioni. La condanna comporta altresì l'interdizione dai pubblici uffici per una durata di due anni e la sospensione della patente di guida per cinque anni.

2. Alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace altresì chi impedisce o tenta di impedire a chiunque eserciti la prostituzione di desistere dal prostituirsi.

3. La pena è aumentata di un terzo se i reati di cui al comma 1 e 2 sono commessi con violenza e minacce o ai danni di minorenni o di soggetti in stato di acclarata tossicodipendenza o di *handicap* fisico o psichico. A tale pena soggiace anche chi commette il reato nei confronti di persona affidatagli in tutela, sulla quale eserciti potestà o qualora il colpevole rivesta funzioni di pubblico ufficiale o abusi della propria autorità.

4. Le aggravanti di cui al comma 3 si applicano anche nei confronti di chi organizza, partecipa o sfrutta l'immigrazione clandestina al fine della prostituzione.

ART. 9.

1. La legge 20 febbraio 1958, n. 75, è abrogata.